

BVGer C-2058/2013 vom 17. September 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2058_2013

FR: TAF C-2058/2013 du 17 septembre 2013

IT: TAF C-2058/2013 del 17 settembre 2013

Regeste

Rendite

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2

Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3

Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

E. 3.1

Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Qualora sia intervenuto un mutamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, l'eventuale diritto alle prestazioni si determina secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 3.2

Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.

E. 3.3

Nel caso in esame il diritto alle rendite di vecchiaia è sorto il 1° ottobre 2012. Gli accordi di cui sopra sono pertanto applicabili.

E. 4

Il ricorrente non solleva particolari censure, bensì contesta in modo generico l'importo della rendita erogata se raffrontata a quella della moglie che, a suo dire, avrebbe esercitato un'attività lucrativa, presso il medesimo datore di lavoro, per un lasso di tempo a lui inferiore. Ciò detto nella misura in cui il ricorso è ricevibile, il Tribunale amministrativo federale (in seguito il Tribunale o TAF) si limiterà dunque a controllare la correttezza dei dati e dei calcoli posti alla base della rendita AVS erogata all'interessato.

E. 5.1

Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita al cpv. 1.

E. 5.2

Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.

E. 5.3

Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi

dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.

E. 5.4

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b). La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.1 e 2 LAVS).

E. 6.1

Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, appartenente alla classe di età 1947, deve aver versato contributi per 44 anni fino al 2012, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia (tavole rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, 2011-2012, pag. 8). Per quanto concerne la durata contributiva del ricorrente, secondo i dati raccolti dalla CSC, è di 1 anno e 9 mesi. In proposito il ricorrente, da una parte non ha prodotto altra documentazione che si discosta dai dati ritenuti, e dall'altra nemmeno ha contestato nel gravame i dati considerati dall'autorità di prima istanza. Questo Tribunale riterrà dunque tale durata contributiva.

E. 6.2

In base a 1 anno intero di contribuzione invece dei 44 richiesti per la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 1 (tavole delle rendite UFAS 2011-2012 pag. 10, 11). La CSC ha dunque giustamente ritenuto una scala rendite applicabile 1.

E. 7.1

In relazione agli art. 29bis e 30 LAVS, occorre ora accertare il reddito annuo medio determinante, secondo elemento che fonda l'importo di una rendita di vecchiaia. L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33ter LAVS. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

E. 7.2

In virtù dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, purché tutti e due siano stati domiciliati in Svizzera (art. 1a LAVS). La ripartizione è effettuata, fra l'altro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.

E. 7.3

Tenendo conto delle norme surriferite e della situazione di fatto si ha quanto segue. Nel caso in esame il ricorrente ha contratto matrimonio nel 1966 e la moglie è stata assicurata all'AVS durante il 1968 e il 1969. Ciò detto, considerando i redditi del ricorrente e della moglie nel 1968 per 11'575 franchi rispettivamente 5'450 franchi e nel 1969 per 3'146

franchi rispettivamente per 2'599 franchi, il reddito dopo lo splitting risulta essere di 11'386 franchi. Come giustamente rilevato dalla CSC al reddito di A._____ devono sommarsi i redditi conseguiti prima del matrimonio ossia 5'750 franchi per l'anno 1967, per un totale di 17'136 franchi. Ora, tale importo deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite che, per un assicurato giunto nel 2012 all'età pensionabile e con la prima iscrizione ai conti individuali posteriore al compimento dei 20 anni è il 1968, risulta essere pari a 1.281 (cfr. tabella complementare "Facteurs de revalorisation 2012"). Conseguentemente l'importo rivalutato del ricorrente ammonta a 21'952 franchi (ovvero $17'136 \times 1.281$). Per l'ottenimento del reddito annuo medio occorre ancora dividere l'importo trovato per i 21 mesi, periodo in cui è stato assoggettato all'AVS, e moltiplicare per 12 mesi, per un risultato pari a 12'544 franchi (ovvero $[21'952 / 21] \times 12 = 12'544$).

E. 7.4

Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi.

E. 7.5

Nel caso in esame, come rettamente rilevato dall'autorità di primaistanza, l'eventuale diritto ad accrediti per compiti educativi sorge nel gennaio del 1969 (nascita della prima figlia nell'ottobre 1968), a condizione che l'interessato sia stato assicurato all'AVS per 12 mesi almeno, ciò che però non è il caso nella misura in cui nel maggio del 1969 termina l'assoggettamento all'AVS del ricorrente. Ne discende che reddito medio è determinato soltanto in base ai redditi medi rivalutati, ossia 12'544 franchi. Tale importo dev'essere infine arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nella tabella (cfr. direttive concernenti le rendite dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, n°5101), ossia nella fattispecie, 13'920 franchi.

E. 7.6

Ora, in base alla scala 1 e ad un reddito annuo medio determinante di 13'920 franchi, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2012, a 26 franchi (cfr. tavole rendite 2011-12, pag. 104). Visto quanto precede, se ne conclude che i dati e calcoli alla base della prestazione erogata sono corretti.

E. 8.1

Per quanto ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da giudice unico in applicazione dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS.

E. 8.2

Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è gratuita (art. 85 bis cpv. 2 LAVS).

E. 8.3

Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle spese e sulle tasse ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (il dispositivo è sulla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.